

Protocollo aggiuntivo ed attuativo
relativo al corso di studi sperimentale ad orientamento professionale
ex art. 8, comma 2, DM 06/2019 MIUR
in "Ottica ed Optometria"

nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale stipulata tra
l'Università degli Studi di Palermo
e
l'Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

l'Università degli Studi di Palermo, rappresentata per il presente protocollo aggiuntivo ed attuativo dal Dipartimento di Fisica e Chimica "Emilio Segrè" con sede legale in Viale delle Scienze, Ed. 17 CF 80023730825, legalmente rappresentato dalla Prof.ssa Stefana Milioto, in qualità di Direttore,

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in Roma, alla via in Arcione n. 71, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Claudio Guasco in qualità di Presidente,

il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Palermo, con sede in Viale delle Alpi n. 26, 90144 Palermo, CF 80012360824, nella persona del legale rappresentante Per. Ind. Angelo Di Blasi, in qualità di Pressidente

premessi che

- I. L'Università degli Studi di Palermo (di seguito semplicemente Università) ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito semplicemente CNPI), in rappresentanza dell'intero Ordine professionale, hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito semplicemente convenzione quadro) in data 02/01/2018;
- II. con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), i sottoscrittori si sono impegnati a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative ed attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite alla seguenti principali aree: formazione universitaria per gli iscritti all'Ordine, orientamento formativo, tirocini formativi e professionali, formazione continua obbligatoria dei periti industriali e lauree ad orientamento professionale;
- III. la convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative ed attività;
- IV. in attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016, per l'accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale è necessario il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle richiamate 14 classi stabilite dall'art. 55, lett. b) dpr 328/2001, unitamente al tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01). In data 12 aprile 2018, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e quello della Giustizia hanno sottoscritto con l'Ordine la convenzione quadro "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito industriale laureato.



V. In particolare, per accedere all'attività professionale di Perito Industriale Laureato occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:

L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-4 | Disegno Industriale

L-7 | Ingegneria civile e ambientale

L-8 | Ingegneria dell'informazione

L-9 | Ingegneria industriale

L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile

L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia

L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

L-27 | Scienze e tecnologie chimiche

L-30 | Scienze e tecnologie fisiche

L-31 | Scienze e tecnologie informatiche

L-34 | Scienze geologiche

corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, per legge riservata agli iscritti all'albo, raccolte nei tre settori:

Settore	aree attività	lauree
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L 9, 30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L 9, 30
	2.3. Chimica,	L 25, 26, 27
	2.4. Prevenzione e igiene ambientale,	L 27, 30
3. INFORMAZIONE,		
	3.1. Informatica,	L 8, 31
	3.2. Design,	L 3, 4.

VI. Il tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, in base all'art. 6 DPR 328/01, e all'art. 6, comma 4, DPR 137/2012, si può svolgere con le seguenti modalità: quanto al tempo, per una durata non superiore ai sei mesi nell'ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, quanto al luogo, anche all'estero o presso

amministrazioni pubbliche, oltre che studi professionali e aziende. Sempre l'art. 6, comma 9, DPR 137/2012 prevede che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. Alla normativa ordinistica regolamentare, più precisamente, sono rimesse: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

VII. Con il regolamento tirocini CNPI del 17 luglio 2014, sono previste le modalità di svolgimento del tirocinio in convenzione (art. 13) e mediante i corsi di formazione predetti (art. 12), i cui contenuti essenziali sono stabiliti all'art. 18: *“1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore”*.

VIII. Con l'art. 8, comma 2, del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, successivamente modificato dal D.M. 935 del 29 novembre 2017, il MIUR ha avviato nell'A.A. 2018/2019 la prima sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale, da svolgere esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzate da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, all'interno di convenzioni con gli ordini professionali, nel rispetto di specifici criteri. Una decina di questi corsi sono stati attivati dagli atenei italiani con l'Ordine dei Periti industriali Laureati.

IX. Con l'art. 8, comma 2, del D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019, il MIUR, ha previsto l'avvio per l'A.A. 2019/2020 di un nuovo ciclo di sperimentazione delle medesime lauree ad orientamento professionale, da realizzare in convenzione con gli ordini professionali, oltre che le imprese qualificate e le loro associazioni.

X. Più precisamente, il vigente art. 8 comma 2, DM n. 6/2019, prevede che ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di



erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
- b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
- c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.

XI. L'Università e il CNPI, insieme agli Ordini territoriali (di seguito denominati anche semplicemente Parti) intendono dettagliare la collaborazione, da estendere in partenariato anche alle imprese qualificate, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative ai percorsi di laurea triennale ad orientamento professionale per i Periti Industriali Laureati.

XII. Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente protocollo aggiuntivo disciplina la collaborazione nella costruzione di un percorso formativo universitario adeguato alle esigenze della professione regolamentata a livello nazionale di Perito Industriale Laureato ed aderente alle necessità del mercato del lavoro, fatti salvi i vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MIUR.

Nell'ambito dei predetti percorsi di studio professionalizzanti, da realizzare in partenariato anche con imprese qualificate e loro associazioni, le parti intendono sviluppare la collaborazione per l'avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale per i Periti Industriali Laureati, che rispondano ai loro diversi profili professionali, che per comodità di consultazione si riportano nell'allegato 1 (doc. 1).

Le parti si impegnano, in particolare, a costruire delle proposte di progetti formativi condivisi che prevedano al loro interno anche il tirocinio formativo semestrale, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 328/01) organizzato in diretto raccordo con il sistema dell'abilitazione professionale dei Periti Industriali Laureati, nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MIUR.

Art. 2 – Corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale

Ai sensi del richiamato DM n. 987/2016 MIUR e successive modificazioni, l'Università ha stabilito con delibera del CdA del 19/12/2018 di procedere all'attivazione, a partire dall'anno accademico 2019/2020, di un nuovo corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in "Optica ed Optometria" nell'ambito della classe L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche.

Il corso di laurea intende formare i seguenti profili professionali:



- Ottici e Ottici Optometristi - (codice ISTAT 3.2.1.6.1)
- Attività Tecniche Svolte da Periti Industriali (codice ATECO 74.90.91) nell'ambito delle **Aree di Attività**
 - 2.1. Meccanica e efficienza energetica
 - 2.2. Impiantistica elettrica e automazione
sopra riportate ed in settori rilevanti per l'ottica e l'optometria.

Il corso di laurea, erogato esclusivamente in modalità convenzionale, prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e caratterizzato da un tirocinio curriculare di almeno 50 (cinquanta) CFU (crediti formativi universitari), comprensivo del già richiamato tirocinio semestrale professionale, da svolgere nell'ultimo anno del corso, al fine di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale (ex art. 6, DPR 382/01), in conformità alla convenzione quadro del 02/01/2018 stipulata tra UNIPA e CNPI ed alla convenzione quadro del 12/04/2018 stipulata tra MIUR e CNPI.

Il Piano didattico del corso di laurea, salvo modificazioni rese necessarie nelle successive fasi di approvazione e controllo, per facilità di consultazione è riportato nell'allegato 2 (doc. 2).

Art. 3 – Obblighi dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Con riferimento all'attivazione del corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale in L-30 "Optica ed Optometria" di cui al precedente articolo, aperto alla collaborazione in partenariato delle imprese qualificate e delle loro associazioni, l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, si impegna a:

- collaborare in tutte le iniziative di sostegno per la promozione del corso di laurea in interesse;
- svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed i periti industriali, promuovendo il corso di laurea in oggetto;
- assicurare tramite gli Ordini territoriali, anche con il coordinamento su base nazionale del CNPI, la realizzazione del tirocinio curriculare di 50 CFU fino alla totalità degli studenti iscritti al corso di laurea che facciano richiesta iscrivendosi al registro dei praticanti, attraverso i propri iscritti e/o imprese, enti, associazioni, etc. di provata qualificazione e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti presso l'Università degli Studi di Palermo e l'Ordine dei Periti Industriali.

Art. 4 – Progetto di tirocinio curriculare comprensivo del tirocinio formativo e professionale per l'accesso alla professione regolamentata di Perito Industriale Laureato

Il progetto del tirocinio curriculare di 50 CFU, più precisamente, si ricollega direttamente al sistema del tirocinio professionale per il sostenimento dell'esame di Stato di abilitazione all'iscrizione all'albo dei Periti Industriali Laureati, nelle diverse aree di specializzazione previste per ciascuno dei tre settori di attività. In base alla normativa vigente (art. 6, DPR 398/2001, art. 6, DPR 137/2012), pertanto, il tirocinio professionale attributivo dei CFU si svolgerà, con l'iscrizione dello studente nel registro dei praticanti del collegio territoriale, durante l'ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, potrà avere carattere pratico (frequenza di uno studio professionale, amministrazione o azienda convenzionata) e formativo (frequenza di corsi che preparano all'esame di Stato in relazione alle varie specializzazioni) e, infine, si potrà svolgere sia in Italia e sia all'estero, ai sensi della disciplina ordinistica vigente.



Per ciascuno studente del corso di laurea, pertanto, si predisporrà uno specifico piano di attività di tirocinio professionale, comprensivo di attività pratiche, da svolgere in Italia e all'estero, di partecipazione a un corso di formazione di base per la preparazione all'esame di Stato di abilitazione professionale e di un corso di specializzazione legato allo specifico profilo professionale da formare, ai sensi della richiamata disciplina.

La definizione dei programmi e dei piani di attività di tirocinio professionale, con la partecipazione in partenariato delle imprese che aderiscono alla presente convenzione, è affidata alla Commissione bilaterale paritetica di cui al seguente art. 6.

Art. 5 – Adesione delle imprese qualificate alla presente convenzione.

In conformità alla normativa vigente, in specie alle prescrizioni dell'art. 8, comma 2, DPR n. 6/2019, si prevede espressamente che nella presente convenzione dell'Università con l'Ordine professionale si realizzino partenariati con le imprese o loro associazioni, che condividano il percorso formativo della laurea triennale ad orientamento professionale e siano disponibili a contribuire a realizzarlo.

A tal proposito, le imprese qualificate o le loro associazioni interessate al partenariato presenteranno una richiesta di adesione alla convenzione e al percorso formativo e le modalità con le quali si impegnano a contribuire alla realizzazione.

Sulla domanda di adesione, redatta secondo l'allegato schema (doc. 3), di esprime favorevolmente la Commissione bilaterale di cui all'articolo seguente e sarà immediatamente trasmessa alle parti.

Art. 6 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni relative al presente protocollo sulle lauree ad orientamento professionale, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 7 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo aggiuntivo ed attuativo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Palermo, 16/07/2019

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Fisica e Chimica
"Emilio Segrè"

Il Direttore



Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati della Provincia di Palermo

Il Presidente

Per. Ind. Angelo di Blasi



doc. 1 Nuovi profili professionali dei Periti Industriali Laureati

doc. 2 Scheda SUA e Piano didattico del corso di Laurea

doc. 3 Schema istanza di adesione delle imprese in partenariato

ADDENDUM

Articolazione delle attività rilevanti per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di perito industriale laureato

Le parti concordano sul fatto che le attività svolte da ciascuno studente all'interno del percorso formativo previsto per il CdS ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria e valide per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di perito industriale laureato, ai sensi dei citati art. 6, DPR 137/2016, possano essere articolate secondo le seguenti linee guida:

- il Piano di Studi del CdS ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria prevede che 1 CFU sia dedicato ad "Attività formative a scelta dello studente". Per gli studenti interessati all'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di perito industriale laureato questo CFU potrà essere impiegato per seguire dei corsi e seminari formativi organizzati dal CNPI aventi per oggetto: la illustrazione delle principali attività svolte dal CNPI e la sua organizzazione, temi riguardanti la deontologia professionale, temi riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- il Piano di Studi del CdS ad orientamento professionale in Ottica ed Optometria prevede 12 CFU a scelta libera dello studente. All'interno del piano di studi sono presenti alcuni insegnamenti a scelta libera consigliata. La commissione bilaterale di cui all'art. 6 potrà stilare una ulteriore lista di insegnamenti presenti dell'offerta formativa erogata dall'università degli Studi di Palermo alla quale potranno fare riferimento gli studenti interessati all'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di perito industriale laureato.
Si auspica che tale lista possa includere insegnamenti in cui vengono trattati i temi della sicurezza sul lavoro e la legislazione ad essi connessa.
- Il tirocinio di Lenti Oftalmiche (6 CFU) potrà essere ritenuto valido per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di perito industriale laureato.
- La commissione paritetica di cui all'art. 6 potrà valutare in maniera positiva le seguenti attività di tirocinio:
 1. Tirocinio svolto presso aziende operanti in settori industriali rilevanti per l'ottica e l'optometria e di interesse per il CNPI.
 2. Tirocinio svolto presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo.
 3. Tirocinio svolto presso studi professionali, aziende e amministrazioni convenzionate con l'Ordine dei Periti Industriali.
- La commissione paritetica di cui all'art. 6 potrà valutare in maniera positiva le seguenti attività formative:
 4. Insegnamento di "Strumentazione per Ottica e Astronomia" (6 CFU di cui 2 CFU di laboratorio).
 5. "Prova Finale", laddove essa tratti di tematiche affrontate durante uno dei tirocini svolti presso studi professionali, aziende e amministrazioni convenzionate con l'Ordine dei Periti Industriali.

